NORME PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 85/2137/CEE RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO - GEIE

Art. 10

Opere, forniture e lavori pubblici Legislazione antimafia

Si applicano al GEIE le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilita' o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi, nonche' le disposizioni dell'art. 23- bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e dell'art. 6, comma 3, della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Si applicano altresi' al GEIE le disposizioni delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

Versione in vigore dal 20 agosto 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE
Estremi	Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-240-1991/art-10-opere-forniture-e-lavori-pubblici-legislazione-antimafia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it